COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 11

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BELCI ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226 (380) . . 12

PRESIDENTE 12

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore* 12

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 12

MIGLIORINI 12

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (420) . 12

PRESIDENTE 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25

BOFFARDI INES 22

BURO MARIA LUIGIA 25

CARLOTTO 14, 17, 19, 22

PAG.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 16, 17, 19, 20, 25

FERRARI MARTE 14, 19, 20, 21

GRAMEGNA 13, 16, 17, 22

LOMBARDO 18

PALOMBY ADRIANA 14, 22, 24, 25

PISICCHIO, *Relatore* 12, 15, 21

SCALIA 17

Votazione segreta:

PRESIDENTE 25

La seduta comincia alle 15.

BERTANI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo della democrazia cristiana ha comunicato che per i provvedimenti n. 380 e n. 420 il deputato Zambon sostituisce il deputato Zuech.

Discussione della proposta di legge Belci ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226 (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci, Fioret, Marocco e Santuz: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226 ».

L'onorevole Maria Luigia Buro ha facoltà di svolgere la relazione.

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. Senza voler reiterare la mia relazione, vorrei rimandare a quanto ho già detto nel corso della seduta in sede referente del 18 dicembre scorso. Ricordo solo che in data 1° dicembre ha espresso parere favorevole sul testo da noi approvato in sede referante la Commissione bilancio. Invito quindi la Commissione a dare voto favorevole al provvedimento. Per altro, se qualcuno nel tempo intercorso avesse maturato delle perplessità sul testo in esame sarà bene che le esprima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MIGLIORINI. L'unica perplessità che il gruppo comunista aveva manifestato riguardava la copertura dell'onere finanziario; essa è stata sciolta nel momento in cui la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questa proposta di legge. Il nostro voto sarà perciò favorevole con le motivazioni che abbiamo espresso in sede referente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non può che ribadire di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, sono riaperti per un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede legislativa del disegno di legge: « Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo ». Anche su questo disegno di legge abbiamo lungamente discusso in sede referente; da parte del relatore e del Governo furono presentati degli emendamenti, che la Commissione recepì. Nel nuovo testo, il disegno di legge fu trasmesso alla V Commissione bilancio, che provvide ad esprimere in senso favorevole il suo parere. La Presidenza della Camera ha quindi ritenuto di assecondare la nostra richiesta di assegnazione alla nostra Commissione in sede legislativa del disegno *de quo*.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

PISICCHIO, *Relatore*. Questo disegno di legge, come ha osservato il Presidente, è stato ampiamente dibattuto in sede referente.

Vorrei innanzitutto far rilevare quello che mi sembra, nel testo approvato in sede referente, un errore materiale o di trascrizione: all'articolo 7, alla quarta riga del

primo comma, infatti, anziché 1976, bisogna leggere 1° gennaio 1977, come anno di decorrenza.

Per quanto riguarda il resto, vorrei sottolineare che l'unica Commissione che, nel dare parere favorevole a questo disegno di legge abbia espresso alcune osservazioni, è la XI Commissione agricoltura, la quale ci ha raccomandato di introdurre una modifica all'articolo 1 per equiparare ai lavoratori agricoli dipendenti i coltivatori diretti. Pur riconoscendo, come è stato in questa Commissione sottolineato anche nella passata legislatura, la necessità di parificare l'assistenza e la previdenza dei coltivatori diretti a quelle degli altri lavoratori del settore agricolo, pur tuttavia, a questo punto, non mi pare sinceramente che sia opportuno, per l'economia dei nostri lavori, aderire a tale richiesta, anche se sono il primo ad aderire a quella tesi; non mi sembra questa la sede né questa la legge più adatta per varare misure come quelle indicate dalla XI Commissione agricoltura.

Il collega Salvatore, membro della XI Commissione, ha sottolineato la necessità di conservare gli elenchi nominativi bloccati; tale questione, è chiaro, sarà oggetto di discussione presso la nostra Commissione, nel momento in cui essa dovrà essere investita del problema, cioè alla scadenza, prevista dalla legge, del 31 dicembre 1977.

PRESIDENTE. Per completezza di informazione, do ora lettura alla Commissione del testo integrale del parere della XI Commissione agricoltura:

« Parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

la Commissione di merito dovrebbe introdurre una modifica all'articolo 1 che garantisca ai coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri e coloni, un trattamento previdenziale uguale a quello previsto per i lavoratori agricoli dipendenti;

analogo trattamento si dovrebbe prevedere per i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali ed i partecipanti ad affittanze collettive, quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 205, 207, 208, ai sensi della lettera *A* dell'articolo 205 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.

Il deputato Salvatore ha chiesto che si faccia menzione della sua opinione circa la necessità di conservare gli elenchi nominativi bloccati (che, per effetto di questo provvedimento, verrebbero in pratica svuotati) per la portata sociale di questi elenchi in alcune zone del Mezzogiorno ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. Per quanto riguarda le modifiche richieste dal parere della Commissione agricoltura all'articolo 1, desidero ricordare che in materia esiste una proposta di legge della regione Marche tendente ad estendere tutti i diritti previdenziali ai coltivatori diretti ed ai dipendenti delle cooperative che svolgono tale attività. L'oggetto di tale proposta deve essere tenuto nella opportuna considerazione e, pur non essendo consigliabile, per la necessità di non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento in discussione, emanare in questo momento e in questa sede disposizioni in materia, la Commissione dovrà farsi carico entro breve tempo di provvedere in merito.

Desidero approfittare di questa occasione per richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo su un'altra delicata questione, attinente anche essa al problema della previdenza nel settore dell'agricoltura. Abbiamo recentemente avuto notizia del fatto che la relazione sul bilancio di previsione svolta in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale prevede a breve e medio termine un *deficit* assai consistente per quanto riguarda l'attività in favore dei lavoratori autonomi, cioè dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti. Secondo i calcoli effettuati, nel 1980 il *deficit* dovrebbe risultare superiore ai 10 mila miliardi di lire; si parla addirittura di 16 mila miliardi. Ebbene, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge in materia di previdenza per il settore agricolo, dobbiamo preoccuparci della necessità di giungere nel più breve tempo possibile all'individuazione di soddisfacenti soluzioni che permettano di risolvere definitivamente i problemi del settore e di garantire la continuità delle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti.

Non so quali iniziative il Governo intenda assumere in materia, sarebbe però opportuno, a mio giudizio, che il Governo promuovesse un incontro con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali

interessate e con il consiglio di amministrazione dell'INPS per compiere un'analisi della situazione ed individuare le soluzioni più appropriate del problema. Sulla base di quanto dovesse emergere da tale incontro, Governo e Parlamento potrebbero adottare interventi capaci di garantire una corresponsione regolare ed economicamente corretta delle prestazioni dovute.

FERRARI MARTE. Circa le modifiche richieste all'articolo 1, il gruppo socialista ritiene che il disegno di legge in discussione debba essere approvato nel testo che, con l'approvazione di emendamenti, è stato predisposto in sede referente, perché non va dimenticato che apportando modifiche alle date di decorrenza delle prestazioni abbiamo già privato i braccianti di diritti che spettavano loro con decorrenza 1° gennaio 1975; né va dimenticato che ci accingiamo a varare questo provvedimento con notevole ritardo rispetto agli impegni a suo tempo assunti dal Governo con i sindacati.

In relazione a quanto ha affermato l'onorevole Gramegna in merito ai problemi che riguardano l'attività dell'INPS, è necessario individuare soluzioni che siano soddisfacenti in termini reali: se il problema può essere valutato in un certo modo nel quadro di un sistema di sicurezza sociale, si tratta anche di un problema che, essendo collegato a quello contributivo, indubbiamente presenta delle difficoltà di soluzione. Se ogni anno aumenta il numero dei coltivatori diretti che vanno in pensione, dal punto di vista contributivo c'è invece una riduzione delle unità lavorative; anche la sola modifica dei contributi non sarebbe sufficiente a far fronte alle esigenze previdenziali. Se andassimo ad esaminare le altre gestioni dei lavoratori autonomi, poi, i problemi sarebbero ancora più grossi. Dobbiamo considerare che ci sono alcuni coltivatori diretti con redditi minimi, altri con redditi equi, altri ancora con redditi notevoli: alla luce di questa realtà occorre valutare il gettito contributivo. Sono comunque giuste e meritevoli di considerazione alcune osservazioni della XI Commissione agricoltura.

Devo dire che con le modifiche che sono state introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge, l'aver fissato la decorrenza dal 1° gennaio 1976 significa che coloro i quali hanno diritto all'indennità di disoccupazione, avranno concretamente il beneficio dal 1° gennaio 1978. La modifica delle date ha così portato alla posticipazione dei benefici. Credo che sia più giusto considerare utile l'anno 1976, in modo che il diritto sorga dal 1° gennaio 1977. In sostanza, dal 1° gennaio 1977 dovrebbero decorrere le prestazioni previste dall'articolo 6. Mi riservo pertanto di presentare alcuni emendamenti tendenti a spostare la decorrenza delle provvidenze in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Marte Ferrari, perché ella possa riflettere su questo aspetto della questione, la informo che, a norma di regolamento, prima di mettere in votazione emendamenti del tipo di quelli che lei ha preannunciato, dovrei richiedere, trattandosi di emendamenti recanti conseguenze finanziarie, il parere della V Commissione bilancio; infatti, dare efficacia retroattiva alle prestazioni in parola comporterebbe un aumento nelle erogazioni a carico del bilancio dello Stato. Poiché ogni legge – e quindi anche gli emendamenti, nell'ipotesi che vengano approvati – che comporti maggiori erogazioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, deve indicare la copertura finanziaria, il nostro regolamento prevede che la V Commissione bilancio debba esprimere un parere in proposito.

FERRARI MARTE. Avevo intenzione di presentare tali emendamenti nella precedente riunione, in sede referente, ma non l'ho fatto perché ho ritenuto che la sede legislativa lasciasse ampio spazio per l'esame e l'approfondimento dei problemi connessi al provvedimento. Mantengo comunque la mia riserva di presentare alcuni emendamenti.

CARLOTTO. Preannuncio la presentazione di proposte emendative all'articolo 1, in ordine all'estensione dell'indennità ivi prevista; ciò mi sembra in linea con il parere espresso dalla Commissione agricoltura.

PALOMBY ADRIANA. Vorrei dire subito che per quanto riguarda i primi sei articoli del provvedimento noi siamo consenzienti, anche se dobbiamo rilevare una lacuna. È stato esaminato il problema dell'indennità temporanea nell'assicurazione contro gli infortuni e nell'assistenza di disoccupazione; ma non capisco perché non si sia posto il problema, sul quale furono

presentate a suo tempo varie proposte di legge, del trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, e quindi delle lavoratrici autonome. Penso che il provvedimento in esame avrebbe potuto comprendere anche questo aspetto, agganciando l'indennità giornaliera di maternità al sistema di fissazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione. È un primo rilievo che faccio, e che affido alla Commissione e al rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda invece gli articoli 7 e 8, noi abbiamo delle perplessità, le quali nascono dalla diversa considerazione in cui si tengono i lavoratori agricoli degli elenchi cosiddetti prorogati e quelli degli elenchi predisposti sulla base della nota legge del 1970. Ho il forte dubbio che questi due articoli determinino una lesione dell'articolo 3 della Costituzione, che cioè si faccia un trattamento discriminatorio tra i lavoratori iscritti negli elenchi prorogati e quelli della legge del 1970, tanto più che la legge prevede la decorrenza del beneficio non dal 1° gennaio 1978, ma da una epoca retrodatata, cioè dal momento in cui questi lavoratori sono di pieno diritto lavoratori agricoli come gli altri: pertanto, non si vede perché essi debbano essere trattati in maniera diversa dai lavoratori iscritti negli elenchi *ex* legge del 1970. Questo è tanto più grave, in quanto il fenomeno degli elenchi prorogati esiste soprattutto nelle province del Mezzogiorno, che ha già tante miserie e che si trova già in condizione di tanta inferiorità. Pertanto, sulla scorta anche delle valutazioni della nostra organizzazione sindacale, la CISNAL-Terra, ed ispirandoci agli interessi dei lavoratori, su un piano di giustizia, abbiamo preparato degli emendamenti, che presenteremo alla Presidenza, nei quali si prevedono delle modifiche agli articoli 7 e 8, e un articolo aggiuntivo per una normativa di carattere transitorio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PISICCHIO, *Relatore*. Farò alcune brevi considerazioni, che sono comunque necessarie perché, contro ogni mia previsione, mi sembra si sia riaperta per problemi di sostanza la discussione generale.

Devo dire all'onorevole Marte Ferrari che sarei d'accordo, in linea di principio, con le sue considerazioni, in quanto sono convinto della necessità di rivedere tutta la normativa relativa all'infortunistica. Ma in quale situazione ci troviamo in questo momento? La Commissione affari costituzionali ha fugato qualsiasi preoccupazione di incostituzionalità, la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente, è intervenuto a suo tempo un accordo tra Governo e sindacati, gli articoli 2, 3, 7 ed 8 sono già stati oggetto di ampia disamina, e si è dimostrato che in effetti non vi è alcuna maggiorazione di spesa. Pertanto, questa legge, tanto attesa dai lavoratori, anche se non corrisponde totalmente – non è e non sarebbe stato possibile – alle loro esigenze, rappresenta pur tuttavia un ponte verso quella che tutti noi consideriamo una necessità inderogabile, cioè verso la parità completa tra lavoratori dell'agricoltura e lavoratori di tutti gli altri settori produttivi.

Proprio per queste considerazioni, devo far rilevare all'onorevole Marte Ferrari che i suoi preannunciati emendamenti comportano necessariamente un aumento di spesa. Lo stesso discorso vale per la pur legittima esigenza, relativa all'indennità di maternità, evidenziata dall'onorevole Palomby, nonchè per l'emendamento preannunciato dall'onorevole Carlotto. Il Governo ha infatti risposto che non è possibile aumentare di una sola lira la spesa prevista da questo disegno di legge. Suggerirei all'onorevole Carlotto di ritirare il suo emendamento ripresentandolo sotto forma di ordine del giorno, in modo che il problema rimanga evidenziato.

L'onorevole Adriana Palomby ha adombrato la questione dell'incostituzionalità degli articoli 7 e 8; su questo punto tengo a precisare che anch'io ho avuto delle perplessità, che oggi non sono totalmente fugate, benché la Commissione affari costituzionali abbia espresso il suo parere favorevole sul testo da noi approvato in sede referente. Invito comunque la collega Palomby, quando ne avrà il tempo, a rileggersi gli atti della passata legislatura sull'argomento, dai quali risultano i motivi per cui non è stata approvata la legge sugli elenchi prorogati nel Mezzogiorno. Pertanto devo dire all'onorevole collega che a questo punto siamo tutti consapevoli, nessuno escluso, che questa legge deve passare per precostituire il diritto anche agli altri lavoratori. La onorevole Adriana Palomby ha ricordato la legge n. 83 del 1970. Anche su questo punto si è detto

molto; però con il nuovo articolo 7 noi diamo la responsabilità e la possibilità – che non hanno mai avuto – alle Commissioni comunali di rivendicare per i lavoratori il diritto al miglioramento, avviandoci verso l'eliminazione dei dubbi e delle illazioni sui lavoratori del Mezzogiorno iscritti negli elenchi cosiddetti prorogati.

Avevamo previsto una validità biennale e provvisoria per il disegno di legge, ma ci siamo poi resi conto della necessità di elaborare una legge più articolata, che sistemi definitivamente il settore previdenziale ed assistenziale dei lavoratori agricoli, perché non si può andare avanti con una commissione di collocamento per i braccianti, né con trattamenti differenziati tra questo genere di lavoratori e quelli degli altri settori produttivi.

Ho voluto evidenziare questi punti perché fosse chiara la posizione di ognuno, ed anche per sottolineare il desiderio di tutti che il provvedimento venga rapidamente approvato.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Durante la discussione in sede referente ho già replicato ad alcuni interventi i quali – come vedo – oggi non sono stati in parte riproposti, sia pure in riferimento a proposte di emendamenti.

Innanzitutto desidero rassicurare l'onorevole Gramegna che la situazione delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi è all'esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Mi riservo in un'altra occasione di valutare se lo strumento suggerito dall'onorevole Gramegna – la riunione degli organi centrali del ministero con quelli dell'INPS – sia o meno adatto alla situazione.

GRAMEGNA. Io avevo chiesto che partecipassero anche le parti sociali.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo è un problema che è attentamente seguito dal Ministero, e devo aggiungere che stiamo formulando una serie di iniziative e di proposte per poterlo affrontare meglio.

Per ciò che si riferisce alle proposte emendative preannunciate dall'onorevole Marte Ferrari, dall'onorevole Adriana Palomby e dall'onorevole Carlotto, vorrei far presente ai tre parlamentari che una loro eventuale insistenza sui relativi emendamenti comporterebbe il rischio di dover in sostanza riportare il provvedimento nella V Commissione bilancio. Chi di voi ha seguito il dibattito che si è svolto in Commissione bilancio, sa delle difficoltà sollevate dal Ministero del tesoro in ordine al testo del provvedimento così come noi lo avevamo formulato; ci si deve quindi far carico di sufficiente senso di responsabilità per comprendere che insistere su queste proposte significherebbe far arenare il provvedimento.

Quindi io inviterei fin d'ora gli onorevoli deputati i quali hanno preannunciato la presentazione di emendamenti a desistere, anche perché alcuni di essi, come quelli dell'onorevole Marte Ferrari, hanno sì una loro rilevanza, ma non sono accoglibili in questa sede.

Desidero poi preannunciare che il Governo ha presentato due emendamenti formali al secondo comma dell'articolo 7 ed al terzo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente ».

Gli onorevoli Carlotto e Boffardi Ines hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 205 » *con le altre*: « all'articolo 205 ».

CARLOTTO. Il fatto che io abbia già presentato questo emendamento in sede referente, lo abbia ritirato e lo ripresenti ora in sede legislativa è causato dell'emergere di nuove circostanze. Durante la discussione in sede referente il rappresentante del Governo aveva dichiarato che il provvedimento avrebbe comportato una maggiore spesa valutabile intorno a 20 miliardi. Risulta invece che l'eventuale estensione alla categoria dei coltivatori diretti della indennità temporanea in caso di infortunio comporterebbe una spesa annua di 7 miliardi e 232 milioni. È evidente, perciò, che la notevole differenza tra i dati forniti dal Governo rispetto a quelli rilevati da una pubblicazione ufficiale dell'INAIL e precisamente il quarto fascicolo del notiziario statistico del 1975 mi hanno indotto a ritornare sulle mie posizioni.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma quello che lei dice si riferisce al 1975 !

CARLOTTO. Voglio precisare che il conteggio è stato effettuato sulla base delle giornate di inabilità temporanea media – 23 per tutti i lavoratori – moltiplicate per la quota che oggi verrebbe attribuita e cioè 5.581 lire. Non credo, peraltro, che l'inflazione determini un aumento delle malattie; semmai determina un aumento della spesa conseguente al pagamento delle malattie stesse.

Vorrei ancora precisare che, se vogliamo attuare un provvedimento veramente organico, come si avrebbe attraverso l'accettazione di questo mio emendamento, dobbiamo una volta per tutte parificare il settore previdenziale concernente i coltivatori diretti a quelli delle altre categorie. Infatti, già oggi i coltivatori diretti sono parificati alle altre categorie agricole per quanto riguarda gli infortuni; ad una parte di essi manca soltanto l'indennità temporanea; dico una parte perché coloro che si infortunano usando macchine agricole possono già usufruire dell'indennità temporanea.

Vorrei dire, concludendo, che questo potrebbe essere il momento giusto per fare veramente qualcosa di utile in favore di una categoria che tanto dà e così poco riceve.

SCALIA. L'emendamento proposto dal collega Carlotto pone problemi di discrezionalità, nel senso che si può discutere se sia il caso o meno di attuare una estensione dei benefici previsti da questo provvedimento di legge. Meno fondate mi sembrano le obiezioni che si riferiscono agli emendamenti preannunciati ad altri articoli dall'onorevole Marte Ferrari. Debbo dire onestamente che, sulla base di quanto emerso dalla discussione e dalle considerazioni svolte dal relatore, nutro alcune perplessità, che indicherò specificamente in sede di discussione degli articoli 7 ed 8, in merito ad un altro problema: ammesso che riuscissimo oggi ad approvare senza perdere altro tempo questo provvedimento, che è chiaramente discriminatorio tra diverse categorie di lavoratori dell'agricoltura, se poi esso dovesse essere impugnato davanti alla Corte costituzionale e questa dovesse dichiararlo incostituzionale, avremmo compiuto un'opera che certamente non andrebbe a nostro favore. Esistendo questo rischio, mi chiedo se non sia il caso di varare una disposizione che, fissando fin da ora una precisa decorrenza dei termini del provvedimento in discussione, ci metta al sicuro rispetto ad ulteriori slittamenti della decorrenza stessa, consentendoci di disporre del tempo necessario ad approfondire con più attenzione alcuni aspetti della materia in esame.

Aggiungo, tuttavia, che, nel caso in cui mi rendessi conto dell'esistenza di convincenti motivi i quali impedissero alla Commissione di procedere secondo la mia proposta, per ragioni di coscienza farei valere le mie osservazioni critiche solo circa gli articoli 7 ed 8.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, ritengo si debba tener conto del fatto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole in merito al disegno di legge in discussione.

GRAMEGNA. Desidero ricordare che l'*iter* del provvedimento in discussione ha subito notevoli ritardi proprio per il fatto che si è cercato di eliminare ogni possibile vizio di incostituzionalità. Sono state avanzate e discusse in merito varie proposte, ed è stato in tal modo possibile, no-

nostante il parere contrario espresso in un primo momento dal Governo, portare alcune modifiche all'articolato del testo originario del disegno di legge n. 420.

Esistono problemi che sono stati sollevati in maniera formale, non informale. L'onorevole Scalia ha sollevato, da buon politico, alcune questioni in maniera informale, ma le stesse osservazioni sono già state formulate da altri nel corso della passata legislatura e sono state oggetto di ampia discussione da parte della Commissione affari costituzionali, che ha poi espresso all'unanimità parere favorevole in merito alla costituzionalità delle disposizioni contenute nel provvedimento allora in esame, così come ha recentemente espresso parere favorevole sul testo di cui ci stiamo occupando oggi.

Non possiamo certamente nasconderci che vi sono problemi i quali vanno risolti, come, ad esempio, quello della formulazione degli elenchi anagrafici, problema assai delicato dal punto di vista previdenziale ed assistenziale. Cito questioni che l'onorevole Scalia, da vecchio dirigente sindacale, conosce benissimo. Siamo giunti al momento in cui si deve assolutamente pervenire ad un riordinamento di tutta la materia previdenziale, soprattutto a salvaguardia degli interessi dei lavoratori meridionali. È necessario arrivare a definire un quadro certo dei diritti dei lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura, tenendo realisticamente conto del fatto che ancor oggi, purtroppo, il paese può essere diviso in due parti. Alcuni « arzigogolamenti » che sono stati compiuti sono costati ai lavoratori dell'Italia settentrionale e centrale e ad una parte dei lavoratori dell'Italia meridionale la perdita di una serie di diritti che avevano conquistato in forza di accordi sindacali.

Potremmo agire diversamente da quanto stiamo facendo oggi nell'approvare il provvedimento in discussione, se disponessimo di idee chiare in merito ad una tempestiva e completa soluzione dei problemi riguardanti il mondo del lavoro agricolo, il mercato del lavoro, i salari, la prevenzione e l'assistenza. Ritengo però, purtroppo, che nessuna forza politica sia in grado di offrire immediatamente le soluzioni necessarie. Il disegno di legge in discussione, quanto meno, una volta approvato, consentirà a coloro che sono iscritti negli elenchi di proroga di godere del vantaggio di potersi iscrivere in quelli di rilevamento e di evitare una rottura tra nord e sud del paese.

Riguardo a quanto affermato dall'onorevole Carlotto, desidero dire che mi rendo conto della rilevanza dei problemi che egli ha sollevato. Lo stesso presidente della Federazione nazionale coltivatori diretti, onorevole Bonomi, del resto, ha avanzato, riguardo alla materia oggetto degli emendamenti presentati dall'onorevole Carlotto, una proposta di legge (stampato Camera n. 795), recante norme relative alla estensione e al miglioramento delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, per il settore agricolo.

Ma, giunti a questo punto, è più produttivo tentare di far passare un emendamento o affrontare una discussione su un provvedimento più organico? Credo che lo onorevole Carlotto, considerando anche questo aspetto della questione, possa ritirare il suo emendamento, con l'impegno di affrontare la discussione sulla proposta di legge n. 765 dell'onorevole Bonomi.

LOMBARDO. Premesso che non ero presente nella passata legislatura, devo dire che, quando il disegno di legge è venuto all'esame della nostra Commissione, sono stato piuttosto perplesso sull'opportunità della richiesta di esaminare il provvedimento in sede legislativa, perché non conoscevo l'*iter* svoltosi nella scorsa legislatura. Ho allora cercato di informarmi e di documentarmi in sede sindacale e politica. Ho saputo che c'era già stato un accordo dei sindacati con il ministro del lavoro del tempo, Toros, e che tale accordo, esaminandosi in Parlamento proposte di modifiche migliorative, non ha avuto concretizzazione in una legge. Ho allora acceduto al passaggio del provvedimento dalla sede referente a quella legislativa, sulla base delle modifiche riguardanti soprattutto l'articolo 7, accettate da tutti i gruppi presenti. Questa è stata la condizione sulla base della quale ho dato il mio consenso, nell'ambito del mio gruppo, all'esame in sede legislativa. In quella sede, coloro che avevano presentato la proposta di estendere certi benefici anche ai coltivatori diretti, si erano impegnati a ritirare ed a presentarla come ordine del giorno. Se vogliamo che il provvedimento venga approvato, dobbiamo tener fede all'accordo intervenuto fra tutte le forze politiche. Credevo infatti

che oggi la discussione sarebbe stata molto ridotta, per tutti questi motivi. A quanto pare, invece, c'è chi vuole cogliere l'occasione per accogliere questa o quella pressione, o cercare di fregiarsi non so di quali meriti proponendo miglioramenti al testo concordato, dopo l'*iter* che si è avuto nella passata legislatura e il travaglio che c'è stato in quella attuale. Perciò, non può non stupirmi che l'accordo preso in sede referente venga rimesso in discussione: vuol dire che, prima di essere d'accordo sul passaggio alla sede legislativa, in altra occasione sarà più cauto.

FERRARI MARTE. Come giustamente ha rilevato l'onorevole relatore, la discussione sostanziale si è svolta nel corso dell'esame in sede referente. Ha anche ragione l'onorevole Lombardo quando afferma che ci sono stati degli impegni precisi. Riconosco inoltre che certi problemi, che l'onorevole relatore ha posto, vanno collocati in una seria prospettiva di lavoro della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Devo chiedere all'onorevole Carlotto se insiste o meno per la votazione dell'emendamento. In tal caso, posso metterne in votazione soltanto il principio informatore, perché si tratta di un emendamento che comporta un aumento della spesa e va prima esaminato – pertanto – dalla Commissione bilancio. Potrei metterlo in votazione, interpretando in maniera empirica il regolamento, soltanto se avessi la garanzia assoluta che la Commissione lo respingerebbe. L'onorevole Carlotto capisce in quale imbarazzo mette la Commissione. Con questa premessa, vorrei sapere se insiste o meno nella votazione.

CARLOTTO. Ringrazio il Presidente per le cordiali sollecitazioni. Non voglio assolutamente mettere in imbarazzo la Commissione. Vorrei precisare, innanzitutto, che non mi sono spiegato bene nel precedente intervento o non sono stato capito. Ho giustificato il fatto che ho nuovamente presentato lo stesso emendamento a seguito della notevole differenza fra i calcoli che sono stati effettuati dal Governo e i calcoli che derivano dai dati statistici dell'INAIL. Comunque, dopo quanto è emerso dalla discussione e soprattutto dopo quanto affermato dal Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento e di voler presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Due brevissime precisazioni, in riferimento all'intervento dell'onorevole Carlotto, che del resto ha ritirato l'emendamento. Debbo sottolineare, come ha accennato anche l'onorevole Gramegna, che questo provvedimento era stato presentato nella passata legislatura (tra l'altro, una concorrente proposta di legge recava anche la mia firma). Esso non affrontava il problema generale del settore dei coltivatori diretti. Feci già presente all'onorevole Carlotto, in sede di discussione generale, che la logica del provvedimento era diversa, in quanto esso nasceva da un accordo stipulato in sede sindacale fra due diverse categorie. Occorreva sancire in Parlamento, con una legge, questa sistemazione di carattere giuridico, normativo ed economico; il relativo provvedimento è stato infatti nuovamente presentato in questa legislatura.

Per quanto riguarda il problema della costituzionalità, sollevato dall'onorevole Scalia, il Governo è convinto che il problema non sussiste. Secondo una giurisprudenza costante della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni oggettivamente diverse, e il giudizio sulla parità e diversità delle situazioni spetta insindacabilmente allo stesso legislatore, nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri princìpi costituzionali. La Corte ha chiarito che nel giudizio sulla razionalità di una certa disciplina, non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi ne è destinatario, ma anche alla funzione e allo scopo a cui essa è preordinata. È un chiarimento preciso della Corte. Ora, la disciplina in esame corrisponde a situazioni obiettivamente diverse, in quanto ciò è previsto dallo stesso trattamento previdenziale. Io non ho avuto alcun dubbio circa la costituzionalità del provvedimento sin da quando il Ministero aveva chiesto delucidazioni alla Corte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.

Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dell'indennità giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma sostituire le parole: « 31 dicembre 1976 » *con le parole*: « 31 dicembre 1974 ».

Non vi è il minimo dubbio che questo emendamento comporti un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, se l'onorevole Ferrari insiste, sarà necessario inviarlo alla Commissione bilancio per il parere.

FERRARI MARTE. Ho voluto ripresentare questo emendamento, il cui oggetto in sede referente non era stato posto nella giusta luce, Comunque ora, indipendentemente dal fatto che dovrebbe essere inviato alla V Commissione bilancio, lo ritiro, perché esiste anche da parte del Governo la volontà precisa di risolvere tutta la questione infortunistica.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella precedente discussione dissi che le sue osservazioni erano giuste, e che le condividevo, però dovevo riservarmi di sentire il tesoro, cosa che ho fatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età non superiore a sedici anni è equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di età superiore a sedici anni.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « dal 1° gennaio 1977 » *con le parole*: « dal 1° gennaio 1975 ».

FERRARI MARTE. Confermando la validità della tematica dell'emendamento, lo ritiro per le motivazioni cui ho accennato prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, è fissato nella misura di lire 750 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.

Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

(*È approvato*).

ART. 5.

I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi.

(*È approvato*).

ART. 6.

La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto, a decorrere dall'anno 1976, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione di collocamento di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizone negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla quarta riga del primo comma, sostituire le parole: « dall'anno 1976 » *con le parole*: « dal 1° gennaio 1977 ».

FERRARI MARTE. Non mi sembra ben chiarito il rapporto tra decorrenza delle prestazioni e delle relative contribuzioni.

PISICCHIO, *Relatore*. Quando si dice 1° gennaio 1977 s'intende dire che l'indennità viene corrisposta sulla base delle giornate lavorate nel 1976. Questo mi sembra il senso dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato altresì il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « convalidata dalla commissione di collocamento di cui alla

legge 11 marzo 1970, n. 831 » *con le altre*: « convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 ».

L'onorevole Adriana Palomby ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare un numero di giornate non inferiori a 101 e non superiori a 150 e che risultino iscritti o negli elenchi nominativi la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1977 in base alla legge 27 dicembre 1973, n. 852, o negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 il contributo integrativo di cui all'articolo 12, penultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile indicata nel medesimo articolo ».

Anche per questo emendamento vale quanto abbiamo detto per i precedenti: se la presentatrice insisterà, automaticamente il disegno di legge dovrà tornare, per il parere, alla V Commissione bilancio.

PALOMBY ADRIANA. Signor presidente, lei poco fa ha detto che coloro che hanno presentato degli emendamenti hanno messo un po' in imbarazzo la Commissione; io vorrrei dirle che forse, in questo momento, siamo più in imbarazzo noi presentatori di emendamenti. Tuttavia debbo dire che sono ancora convinta della validità dell'emendamento che ho presentato, e che non mi ha convinto l'*excursus* del sottosegretario basato su una sentenza della Corte costituzionale, perché mi pare che noi ci troviamo proprio di fronte al caso prospettato da quella sentenza: di fronte, cioè, ad una identità obiettiva di posizioni, dal momento che si tratta di lavoratori che hanno la stessa qualifica e svolgono lo stesso lavoro. Non voglio certamente polemizzare con la Corte costituzionale e, pur rimanendo nella mia originaria convinzione che con gli articoli 7 e 8 si potrebbero aprire dei varchi a declaratorie di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, sono tuttavia disposta a rinunciare al mio emendamento all'articolo 7, che pertanto ritiro.

BOFFARDI INES. Voterò a favore dell'articolo 7, ma vorrei fare la seguente dichiarazione. Ebbi a presentare a suo tempo due interrogazioni – alle quali non è stata data risposta – riguardanti il fatto che negli elenchi ai quali fa riferimento la legge siano iscritti lavoratori ormai morti oppure residenti all'estero, o, ancora, aventi altra occupazione, i quali, pertanto, hanno fatto delle denunce false. È assurdo che lo Stato debba spendere dei milioni, se non addirittura dei miliardi, per tali categorie di persone, tanto più quando si pensi che tali somme potrebbero essere più proficuamente devolute a favore di coloro -e sono molti – che veramente soffrono la disoccupazione in Italia e quindi hanno dei diritti da far valere.

CARLOTTO. Mi associo *in toto* a quanto detto testé dalla onorevole Ines Boffardi.

GRAMEGNA. Mandate i verbali di questa seduta alla democrazia cristiana !

BOFFARDI INES. Io non ho alcun senso di inferiorità: se nella democrazia cristiana ci sono delle persone disoneste, ebbene, vengano colpite ! Mandate i verbali a qualsiasi partito voi vogliate ! Scusi, onorevole presidente, ma non vorrei essere presa in giro: bisogna che le cose siano dette chiaramente ! Poiché sono stati segnalati negli elenchi nomi e cognomi di persone morte, io mi chiedo come mai il Governo o chi deve farlo non decida di effettuare una revisione degli elenchi, in modo che coloro che hanno effettuato dichiarazioni false possano essere puniti. Mi faccio qui portatrice

delle lagnanze di molti lavoratori che hanno già inoltrato denunce firmate circa le irregolarità esistenti. Concludendo, colgo la occasione di questa mia dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 7 per pregare l'onorevole rappresentante del Governo di rispondere sollecitamente alle interrogazioni che ho presentato in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 7.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto, a decorrere dal 1j gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche d icui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

L'onere relativo è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione di collocamento di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui

all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal secondo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Adriana Palomby ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e piccoli coloni, iscritti o negli elenchi nominativi la cui valadità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1977 in base alla legge 27 dicembre 1973, n. 852, o negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

L'onere relativo è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari ».

PALOMBY ADRIANA. Lo ritiro, signor Presidente, per gli stessi motivi che ho dianzi espresso.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 8 sostituire le parole: « convalidata dalla commissione di collocamento di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83 », *con le altre*: « convalidata dalla commissione locale per la mano déopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 8.

Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

L'onere relativo è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal secondo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Adriana Palomby ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*bis*.

« Con la cessazione entro il 31 dicembre 1977 della validità degli elenchi nomi-

nativi dei lavoratori agricoli prorogati in base alla legge di cui innanzi le commissioni locali per la mano d'opera agricola di cui all'articolo 7 della legge 11 marzo 1970, n. 83, dovranno compilare entro il 30 giugno 1978 gli elenchi nominativi definitivi con attribuzione delle effettive giornate lavorative spettanti a ciascun lavoratore salariato, bracciante, assimilato, compartecipante familiare e piccolo colono ».

PALOMBY ADRIANA. Lo ritiro, signor Presidente, per le stesse considerazioni che ho svolto sopra.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Buro Maria Luigia, Pezzati, Mancini Vincenzo, Pisicchio e Scalia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro della Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 420, recante norme circa ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo,

invita il Governo

a rivedere entro breve tempo e d'intesa con le organizzazioni sindacali la materia riguardante la previdenza ed assistenza dei lavoratori agricoli sulla base di principi ispirati ad una maggiore giustizia ».

4/420/1/13.

Gli onorevoli Carlotto, Zambon, De Petro, Pezzati, Tedeschi, Boffardi Ines, Casadei Amelia, Buro Maria Luigia, Lombardo e Bonalumi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro della Camera,

premesso che è opportuno estendere a tutti i lavoratori autonomi agricoli l'indennità temporanea d'infortunio.

considerato che al momento il problema necessita di un ulteriore approfondimento in relazione anche alle specifiche proposte di legge già presentate,

impegna il Governo

ad approfondire l'intera materia ».

0/420/2/13.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetterei come raccomandazione ambedue gli ordini del giorno; preferisco comunque rimettermi alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno se insistano per la votazione.

BURO MARIA LUIGIA. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 0/420/1/13.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 0/420/2/13.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge Belci ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226 » (380):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo » (420):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Carlotto, Casadei Amelia, De Petro, Facchini, Ferrari Marte, Forni, Gramegna, Lodolini Francesca, Mancini Vincenzo, Maroli, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Palomby Adriana, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Ramella, Robaldo, Rosolen Angela Maria, Scalia, Tedeschi, Zoppetti, Zambon.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO